



Delibera della Giunta Regionale n. 481 del 21/09/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. N. 696 DEL 6 DICEMBRE 2011, D.G.R. N. 803 DEL 30 DICEMBRE 2011 E D.G.R. N. 105 DEL 13 MARZO 2012. DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Giunta regionale, a fini di supporto dell'operazione di certificazione dei crediti vantati dalle imprese appaltatrici di lavori e della conseguente attivazione del meccanismo della cessione *pro soluto*, normativamente prevista, nella qualità di Organo di Governo dell'Ente finanziatore, gravato da crisi di liquidità, ha approvato, con D.G.R. n. 696 del 6.12.2011 lo schema di Accordo quadro con ANCE Campania ed ACEN e, con D.G.R. n. 803 del 30.12.2011, lo schema di Accordo quadro con Aziende del Gruppo EAV, Struttura commissariale ex L. 887/84 e Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84 in materia di certificazioni *pro soluto* delle stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali, aperti, a mente degli art. 7 di entrambi gli Accordi quadro, all'adesione di ciascuna stazione appaltante o impresa creditrice, da formalizzarsi anche per il tramite di organi associativi;
- b. che con successiva delibera n. 105 del 13.3.2012 la Giunta Regionale ha, tra l'altro:
- b.1.** individuato e destinato, ai fini dell'operazione finanziaria oggetto delle DGR 696 del 6.12.2011 e 803 del 30.12.2011, la somma di € 150.000.000 secondo le modalità di seguito indicate:
- 50 milioni euro per crediti vantati dalle imprese di costruzione nei confronti di enti locali e società da loro controllate;
 - 50 milioni euro per crediti vantati dalle imprese di costruzione nei confronti delle aziende del gruppo EAV e della Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84;
 - 50 milioni euro per crediti vantati nei confronti della struttura commissariale ex L. 887/84 o verso altre amministrazioni statali;
- b.2.** previsto la composizione dell'Ufficio di coordinamento delle certificazioni con un rappresentante scelto in seno all'UDCP, uno dell'AGC 04 Avvocatura regionale e uno dell'AGC 09 Autorità di Gestione POR, nominati dal Presidente, nonché la regolazione dell'ordine di soddisfacimento delle pretese creditorie delle imprese mediante un meccanismo governato dalla *par condicio creditorum*;
- b.3.** individuato in trenta giorni dalla data di pubblicazione della medesima delibera, a prescindere dalla singola macro-area di appartenenza del relativo credito, il termine perentorio per la presentazione delle istanze di certificazione da parte delle imprese interessate, che varrà anche quale accettazione dell'accordo e delle condizioni fissate nel presente provvedimento;
- b.4.** rinviato, con riferimento all'accordo "EAV", a quanto stabilito dalla direttiva dell'AGC 01, emanata ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'accordo quadro allegato alla DGR n. 803/2011;
- b.5.** stabilito che, con riferimento ai crediti di cui alla certificazione fornita dall'Area 14 con nota n. 2011.0818808 del 28.10.2011, riportata all'art. 4 nella D.G.R. n. 803 del 30.12.2011, i creditori sono esonerati dalla sola presentazione dell'istanza di certificazione, ferma restando la necessità di sottoporsi a tutte le successive fasi e controlli descritti negli accordi e stabiliti dall'Ufficio coordinamento ed accettazione delle certificazioni sopra menzionato e in particolare all'applicazione dei principi di proporzionalità, dei limiti di plafond e dei meccanismi di garanzia della *par condicio creditorum*;
- b.6.** precisato che le risorse necessarie per il proseguimento dell'operazione nell'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 2.500.000,00, trovano capienza nella dotazione della U.P.B. 7.25.46 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per il medesimo esercizio finanziario;
- b.7.** determinato in dodici mesi il termine massimo di dilazione concesso;
- b.8.** demandato a successivo provvedimento la ripartizione delle risorse individuate a copertura degli oneri finanziari di cui al capitolo di spesa 9098 (U.P.B. 7.25.46) tra le Aree interessate alle operazioni finanziarie in questione, nonché le modalità operative per l'assunzione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

- c. che con nota n. 467078 del 18.06.2012 il Coordinatore dell'AGC 01 ha provveduto a emanare la "Direttiva di cui all'articolo 4 dello schema di accordo quadro tra Regione Campania, aziende del Gruppo EAV, Struttura commissariale 887/84 e Struttura straordinaria di coordinamento ex lege 80/84 in materia di certificazioni "pro soluto" a valere su finanziamenti di provenienza regionale";
- d. che nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11.8.2012 – Suppl. Ordinario n. 171 - è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", che nell'art. 16, commi 5-10, dispone:

"5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario ((e delle società capogruppo)). Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro.

6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

((6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.

6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.

6-quater. Per le attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

8. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico, ((senza nuovi o maggiori oneri)) per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione.

9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania può utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento automatico è destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto è raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.

10. I termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle società di cui al comma 5 sono differiti al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5”.

CONSIDERATO che l'indicata sopravvenuta normativa – la quale ha previsto la ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e, sulla base delle risultanze dei medesimi, la elaborazione da parte del Commissario *ad acta* di un piano di rientro dal disavanzo accertato nonché di un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio – involge anche l'operazione di certificazione dei crediti vantati dalle imprese appaltatrici di lavori e la conseguente attivazione del meccanismo della cessione *pro soluto* di cui alle deliberazioni G.R. n. 803 del 30.12.2011 e n. 105 del 13.3.2012 per i crediti vantati dalle imprese di costruzione nei confronti delle aziende del gruppo EAV;

RILEVATO che,

- a. per ciò che attiene alla tempistica di cui alle deliberazioni G.R. n. 696 del 6.12.2011 e n. 105 del 13.3.2012, e al verbale n. 2 del Gruppo di lavoro misto ex art. 5 dell'Accordo quadro sottoscritto tra Regione Campania, ANCE e ACEN, si è registrato un irrituale invio delle istanze da parte delle stazioni appaltanti all'Ufficio di Gabinetto anziché alle Aree competenti che avrebbero dovuto provvedere alla loro istruttoria, che ha determinato un ritardo rispetto al previsto cronoprogramma;
- b. riguardo alla composizione dell'ufficio di coordinamento, dovendosi individuare rappresentanti tutti appartenenti agli uffici incardinati presso le Aree Generali di Coordinamento, è necessario prevedere oltre al rappresentante delle AA.GG.C 04 Avvocatura regionale e 09 Autorità di Gestione POR, la nomina di un rappresentante scelto in seno all'AGC 01 Gabinetto del Presidnete in luogo del rappresentante scelto in seno all'UDCP, demandando alla medesima AGC 01 l'adozione del decreto di costituzione dell'ufficio;

RITENUTO

- a. che, a seguito delle sopravvenute indicate norme, relativamente ai crediti vantati dalle imprese appaltatrici di lavori nei confronti delle aziende del Gruppo EAV, nelle more dell'attuazione di quanto ivi previsto, è necessario sospendere la definizione del procedimento delineato con le deliberazioni G.R. n. 803 del 30.12.2011 e n. 105 del 13.3.2012 nonché con l'indicata Direttiva dell'AGC 01 emanata con la nota n. 467078 del 18.06.2012, differendone la definizione fino all'approvazione del piano dei pagamenti di cui al citato comma 5 dell'art. 16 del D.L. 83/2012, fermo restando la conclusione dell'iter istruttorio avviato per la certificazione e validazione dei crediti vantati dalle imprese creditrici e fatta salva ogni ulteriore determinazione all'esito delle verifiche inerenti all'operatività residuale delle disposizioni di fonte regionale concernenti il meccanismo della cessione *pro soluto*;
- b. che, pertanto, dal plafond di 50 milioni va detratta la eventuale quota parte che interessa le società della Struttura di coordinamento ex L. 80/84, che non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 16 del citato D.L.;
- c. che, a seguito dell'irrituale invio delle istanze da parte delle stazioni appaltanti all'Ufficio di Gabinetto anziché alle Aree competenti che avrebbero dovuto provvedere alla loro istruttoria -nelle more dell'individuazione delle medesime da parte dell'Ufficio di coordinamento e dell'istruttoria delle istanze, che saranno poi trasmesse all'AGC Bilancio – è necessario disporre un differimento di novanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto, della tempistica desumibile dalle deliberazioni G.R. n. 696 del 6.12.2011 e n. 105 del 13.3.2012 nonché dal verbale n. 2 del Gruppo di lavoro misto ex art. 5 dell'Accordo quadro sottoscritto tra Regione Campania, ANCE e ACEN;
- d. che - al fine di uniformare il cronoprogramma della procedura indicata dai predetti provvedimenti con quello previsto per le imprese creditrici della Struttura commissariale ex L. 887/84 e di altre amministrazioni statali nonché della Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84 – è altresì necessario disporre il medesimo differimento di novanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto, della tempistica desumibile dalle deliberazioni di G.R. n. 803 del 30.12.2011 e n. 105 del 13.2.2012 nonché dalla Direttiva dell'AGC 01 emanata con nota n. 467078 del 18.06.2012;
- e. che, per l'effetto, è necessario demandare al Coordinatore dell'AGC 01 l'aggiornamento e la rimodulazione della Direttiva già emanata con la nuova tempistica per il completamento delle indicate procedure relative al procedimento di certificazione e validazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle indicate Strutture e delle altre stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali;

VISTI

- la D.G.R. n. 696 del 6.12. 2011
- la D.G.R. n. 803 del 30.12.2011
- la D.G.R. n. 105 del 13.3.2012
- la nota n. 467078 del 18.06.2012
- l'art. 16, commi 5-10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di sospendere, relativamente ai soli crediti vantati dalle imprese appaltatrici di lavori nei confronti delle aziende del Gruppo EAV, il procedimento delineato con le deliberazioni G.R. n. 803 del 30.12.2011 e n. 105 del 13.3.2012 nonché con la Direttiva dell'AGC 01 emanata con la nota n. 467078 del 18.06.2012, differendone la definizione fino all'approvazione del piano dei pagamenti di cui al comma 5 dell'art. 16 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni in legge 134/2012, fermo restando la conclusione dell'iter istruttorio avviato per la certificazione e validazione dei crediti vantati dalle imprese creditrici e fatta salva ogni ulteriore determinazione all'esito delle verifiche inerenti all'operatività residuale delle disposizioni di fonte regionale concernenti il meccanismo della cessione *pro soluto*;
2. di differire di novanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto, la tempistica - desumibile dalle deliberazioni G.R. n. 696 del 6.12.2011 e n. 105 del 13.3.2012, nonché dal verbale n. 2 del Gruppo di lavoro misto ex art. 5 dell'Accordo quadro sottoscritto tra Regione Campania, ANCE e ACEN - relativa al procedimento di certificazione e validazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle altre stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali;
3. di differire, altresì, parimenti di novanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto, la tempistica - desumibile dalle deliberazioni di G.R. n. 803 del 30.12.2011 e n. 105 del 13.2.2012 nonché dalla Direttiva dell'AGC 01 emanata con nota n. 467078 del 18.06.2012 - relativa al procedimento di certificazione e validazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Struttura commissariale ex L. 887/84 e di altre amministrazioni statali nonché della Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84;
4. di demandare, per l'effetto, al Coordinatore dell'AGC 01 l'aggiornamento e la rimodulazione della Direttiva già emanata con la nuova tempistica per il completamento delle indicate procedure relative al procedimento di certificazione e validazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle indicate Strutture e delle altre stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali;
5. di modificare *in parte qua* la deliberazione di G.R. n. 105 del 13.3.2012 disponendo che l'Ufficio di Coordinamento e accettazione, sarà composto da tre membri, uno dell'AGC 01 Gabinetto del Presidente, uno dell'AGC 04 Avvocatura regionale e uno dell'AGC 09 Autorità di Gestione POR, demandando alla medesima AGC 01 l'adozione del decreto di costituzione dell'ufficio; confermando che l'ufficio dovrà verificare e controllare che l'ordine di soddisfacimento delle pretese creditorie si espliciti attraverso un meccanismo, governato dalla *par condicio creditorum*, che garantisca la regolazione delle pretese creditorie oggetto delle certificazioni fino al completo esaurimento del plafond, così come fissato per ciascuna delle macro aree di intervento individuate, in base ad un criterio proporzionale al valore del credito vantato e certificato rispetto al valore dell'intera massa vantata dai creditori di ciascuna area di intervento che abbiano i requisiti prescritti ed abbiano presentato l'istanza nei termini stabiliti;

Il presente provvedimento viene trasmesso alle AA.GG.C. 01, 08, alla Struttura commissariale ex L. 887/84 e la Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84 ed alle Aree Generali di Coordinamento

della Giunta Regionale interessate, nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione dello stesso sul BURC.